Città metropolitana di Milano

AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale:	5747/2026 del 22/06/2026
Protocollo:	116406/2026
Titolario/Anno/Fascicolo:	9.11/2019/200
Struttura Organizzativa:	SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente:	QUITADAMO RAFFAELLA ANTONIA
Oggetto:	IMPRESA EREDI DI BELLASIO EUGENIO SNC CON SEDE LEGALE IN POGLIANO MILANESE (MI) - VIA T. TASSO N. 8. VARIANTE ALL'IMPIANTO MOBILE MARCA METSO MINERALS ST358, MATRICOLA R358 1392 AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO RG. 3392/2021 DEL 26/04/2021, AI SENSI DELL'ART. 208, COMMA 15, DEL D.LGS. 152/06 (SAUR390021 – N. CGR: MIMOB221).

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_98149_2026.pdf*

159bbbadf425b0886c14dfa2e74fbb2afee7d4e22ad52ea643b9963e15bf350e

Allegato 1 *AT_Bellasio_firmato.pdf*

fb17ec3bf7dcdd17c3834e297e424dd760b60be424db41c6a4f426fcbae13d7f

Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.11/2019/200

Oggetto: Impresa Eredi di Bellasio Eugenio snc con sede legale in Pogliano Milanese (MI) - Via T. Tasso n. 8. Variante all'impianto mobile marca METSO MINERALS ST358, matricola R358 1392 autorizzato con provvedimento RG. 3392/2021 del 26/04/2021, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 (SAUR390021 – n. CGR: MIMOB221).

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che:

- in data 14/03/2025 (prot. n. 49817), l'Impresa Eredi di Bellasio Eugenio snc - con sede legale in Pogliano Milanese (MI) - Via T. Tasso n. 8 - ha presentato, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06, istanza (SAUR390021) di variante all'impianto autorizzato con provvedimento RG. 3392/2021 del 26/04/2021;
- in data 15/04/2025 (prot. n. 73471) e del 3/06/2025 (prot. n. 102683) è stata acquisita documentazione integrativa a seguito di richiesta del 28/03/2025 (prot. n. 60132);
- in data 6/06/2025 (prot. n. 105823) è stato avviato il procedimento e contestualmente sospeso;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui dall'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui al comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 che disciplina le autorizzazioni degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dell'Autorizzazione Dirigenziale RG. 3392/2021 del 26/04/2021 ad oggetto: "*Eredi di Bellasio Eugenio snc con sede legale in Pogliano Milanese (MI) - Via T. Tasso n. 8. Rinnovo autorizzazione ai sensi dell'art. 208 dell'impianto mobile per operazioni di vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi marca METSO MINERALS ST358, matricola T358 1392, per l'esercizio delle operazioni R12, D13 di rifiuti non pericolosi, di cui alla DD. 92/2009 del 3/03/2009 e autorizzazione operazioni di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi per l'ottenimento di EOW "caso per caso" costituiti da "aggregati: stabilizzati, sabbia, pietrischi di diverse pezzature e pietrisco tolto d'opera" ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006*";
- l'impresa ha manifestato la necessità di adeguare al DM 127/24 le oprazioni, autorizzate con provvedimento RG. 3392/2021 del 26/04/2021; pertanto ha presentato l'istanza di variante di cui trattasi;
- èstato acquisito il Parere obbligatorio e vincolante di ARPA, di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, in data 25/07/2025 (prot. n. 139995);
- sono state acquisite integrazioni in data 16/09/2025 (prot. n. 166656) e 17/06/2026 (prot. n. 114369);

VERIFICATO che l'Impresa ha provveduto, in data 25/02/2025 e 28/03/2025, al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a 621,00 euro (ricevute di versamento pervenute in data 14/03/2025, prot. n. 49817 e 15/04/2025, prot. n. 73471);

DATO ATTO CHE le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata, ai sensi

della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta:

- autorizzabile con le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e nelle "*Risultanze dell'istruttoria*" del Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 18/06/2026 (prot. n. 115118) che unito al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;
VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 152/06 e smi, all'Impresa Eredi di Bellasio Eugenio snc con sede legale in Pogliano Milanese (MI) - Via T. Tasso n. 8, la variante all'impianto mobile marca METSO MINERALS ST358, matricola T358 1392 autorizzato con provvedimento RG. 3392/2021 del 26/04/2021 alle condizioni e prescrizioni riportate nelle Risultanze dell'istruttoria" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 18/06/2026 (prot. n. 115118) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dalla Autorizzazione Dirigenziale RG. 3392/2021 del 26/04/2021 che fissa la scadenza al **10/03/2029**;

2. sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Dirigenziale di RG. 3392/2021 del 26/04/202;

3. l'Impresa dovrà trasmettere, entro 30 gg dalla notifica del presente provvedimento Piano operativo di gestione e controllo End of Waste" aggiornato ai contenuti del presente provvedimento;

4. l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;

5. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

1) per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- èclassificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2) il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

  - Impresa Eredi di Bellasio Eugenio snc (cavebellasio@sicurezzapostale.it);
  - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
  - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
  - Provincie Lombarde.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d’Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€16,00: 01240961373297
€1,00: 01220471020912.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Fascicolo fasc. 9.11\2019\200

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Oggetto: Impresa Eredi di Bellasio Eugenio snc con sede legale in Pogliano Milanese (MI) - Via T. Tasso n. 8. Variante all'impianto mobile marca METSO MINERALS ST358, matricola R358 1392 autorizzato con provvedimento RG. 3392/2021 del 26/04/2021, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MIMOB221
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR390021
RAGIONE SOCIALE	Eredi di Bellasio Eugenio snc
C.F./P.IVA	03445140159
SEDE LEGALE	Pregnana Milanese (MI) – Via T. Tasso n. 8
SITO RICOVERO	Pregnana Milanese (MI) – località cascina Madonnina
CODICE ATECO	08.1
Tipologia autorizzazione	□ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) X **art. 208 del D.Lgs. 152/2006** □ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) □ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	□ Nuovo impianto □ Rinnovo/riesame **X Modifica**
Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione
Scadenza autorizzazione :	10/03/29
Attività/processi	□ Autodemolizione X Recupero (R12, R5) □ Miscelazioni X Smaltimento (D13) X End of Waste "caso per caso" (R5) □ R13 □ D15 □ Preparazione per il riutilizzo

2. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

2.1 Istanza pervenuta il 14/03/2025 (prot. n. 49817) completata con la documentazione del 15/04/2025 (prot. n. 73471) e del 3/06/2025 (prot. n. 102683) su richiesta del 28/03/2025 (prot. n. 60132);

2.2 Avvio del procedimento e contestuale sospensione in data 6/06/2025 (prot. n. 105823) fino al 17/06/2026;

2.3 è stato acquisito il parere vincolante di ARPA in data 25/07/2025 (prot. n. 139995);

2.4 sono state acquisite integrazioni in data 16/09/2025 (prot. n. 166656) e 17/06/2026 (prot. n. 114369).

3. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

3.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

4. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

4.1 Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

4.1.1 adeguamento al DM 127/2024 del 28/06/2024;

4.1.2 inserimento di tutti i codici previsti dal DM 127/2024;

4.1.3 autorizzazione all'utilizzo dell'impianto per il trattamento di materiali non qualificabili quali rifiuti;

4.2 L'impianto mobile di trattamento (R12, R5, D13) di rifiuti speciali non pericolosi marca **METSO MINERALS**, modello **ST358**, matricola n. **R358 1392**, è costituito da:

- Tramoggia con alimentatore a vibrazione;
- Sgrossatore a barre;
- Griglia primaria;
- Defferrizzatore;
- Nastro estrattore dosaggio del materiale;
- Nastro trasportatore centrale;
- Bocca di immissione;
- Vaglio idraulico 12mq;
- Griglie/maglie selezionatrici;
- Nastri di emissioni e accumulo di materiale;
- Pannelli di controllo;
- Carro cingolato;
- Piedi stabilizzatori;
- Motore diesel.

Dopo una prima selezione manuale/meccanica, il rifiuto viene caricato - per mezzo escavatore/pala – nella tramoggia sul quale è posizionato uno sgrossatore a barre che effettua una prima cernita del materiale (eliminando pezzature con diametro superiore a 150 mm) poi un nastro raccoglie il materiale dalla tramoggia passa per il deferrizzatore per eliminare la parte metallica e lo immette nel vaglio per poi proseguire nell'alimentatore a vibrazione.

Descrizione sintetica delle operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati

Il progetto in argomento prevede l'ottenimento End of Waste ai sensi del DM 127/2024 ed Endo of Waste "caso per caso" sulla base delle linee guida "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06", delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 6/02/2020 (Linee Guida SNPA 23/2020) e pretrattemento (D13 e R12) di rifiuti prodotti in sito e da destinare ad altri impianti di recupero finale.

4.3 il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R5 e D13) è pari a **384.000 t/anno pari a 1.920 t/gg**;

4.4 il volume massimo di End of Waste che è possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi è pari al volume (mc) previsto nella campagna mobile, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e smi;

4.5 sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

4.5.1 "costituito da aggregato recuperato di differente granulometria (misto granulare, ghiaia, sabbia)" di max **3.000 mc** con scadenza dalla stesura delle dichiarazione di conformità pari a **1 anno**;

4.6 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice EER	Descrizione	Note	Operazioni		
			R5	R12	D13
EoW caso per caso					
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica	X	X	X
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301		X	X	X
200202	Terra e roccia		X	X	X
EoW ai sensi del DM 127/2024					
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407		X	X	X
010409	Scarti di sabbia e argilla		X	X	X
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407		X	X	X
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X	X	X
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		X	X	X
101206	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso		X	X	X
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X	X	X
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310		X	X	X
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto		X	X	X
170101	Cemento		X	X	X
170102	Mattoni		X	X	X
170103	mattonelle e ceramiche		X	X	X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		X	X	X
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		X	X	X
170504	Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503	escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica	X	X	X

Codice EER	Descrizione	Note	Operazioni		
			R5	R12	D13
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507		X	X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X	X	X
191209	Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)		X	X	X
200301	Rifiuti urbani non differenziati,	limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione	X	X	X

5. END OF WASTE

5.1 Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021, recante - "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso".

Tipo	**Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso**	
8	Il processo di recupero **non rientra** tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. **Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti** (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	EER 170504, 191302 e 200202 **Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1 delle Linee guida SNPA.**

End of Waste caso per caso sulla base di tipologia 8 di cui alla tabella 4.3 delle Linee Guida SNPA *(Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti)*, e DDS 12584 del 23/09/2021 soggetto a parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

5.1.1 CONDIZIONI dalla a - d

Gli impieghi specifici individuati per i materiali EoW sono rivolti a:

- formazione di rilevati e sottofondi stradali;
- realizzazione di riempimenti e colmature;
- realizzazione di recuperi ambientali;
- utilizzo come materiale di drenaggio;
- utilizzo come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche di tipo stradale;

- utilizzo come materiale nell'ambito dell'edilizia o nella produzione di calcestruzzo.

Per evitare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana nell'utilizzo del prodotto EoW ottenuto, la Società eseguirà le verifiche qualitative (a seconda dell'utilizzo previsto) seguendo quanto riportato nell'allegato 1, tab. 2 e tab 3 del D.M. 127/2024 e nel D.P.R. 120/17 e rispettando i limiti indicati.

5.1.2 CRITERI:

a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero:

EER 17 05 04 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03". Nello specifico, si tratta di terra e rifiuti generati dalle operazioni di costruzione e/o demolizione provenienti da siti contaminati, da scavi derivanti da attività di bonifica e da aree industriali;

EER 19 13 02 "rifiuti solidi delle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01". In particolare, questi sono rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti o da impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché derivanti dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per l'uso industriale. La provenienza di suddetti rifiuti è da identificarsi con scavi da attività di bonifica e da attività di pulizia/manutenzione dei corsi d'acqua;

EER 20 02 02 "terra e roccia". Si trattano di rifiuti di natura urbana (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali, industriali e istituzioni), inclusi quelli derivanti dalla raccolta differenziata, dalla raccolta nei giardini, nei parchi e nei cimiteri.

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti:

Per quanto dichiarato dalla Società, il processo di trattamento prevede di generare aggregato recuperabile tramite un impianto mobile di vagliatura e selezione granulometrica di materiale, con separazione delle frazioni indesiderate. Nello specifico, la prima fase del processo consiste in una selezione manuale o meccanica (tramite mini-escavatore) del materiale da immettere nell'impianto al fine di eliminare quelli elementi estranei (plastica, legno, etc.) che andranno a costituire del rifiuto in uscita, da gestire ai sensi della vigente normativa.

Dopo tale selezione, il rifiuto viene caricato - per mezzo di escavatore/pala – nella tramoggia dell'impianto mobile, sulla quale è posizionato uno sgrossatore a barre che effettua una prima cernita del materiale, eliminando così le pezzature con diametro superiore a 150 mm.

Successivamente, un nastro raccoglie il materiale dalla tramoggia e, prima, lo fa transitare attraverso il deferrizzatore (per eliminare eventuali componenti o tracce metalliche) e, poi, lo immette nel vaglio, per proseguire nell'alimentatore a vibrazione.

Nel dettagliare questa sequenza di passaggi, il materiale in lavorazione, precedentemente immesso nella grata sgrossatrice della tramoggia, passa, tramite un nastro estrattore di dosaggio, sul nastro trasportatore centrale dell'impianto; così, si convoglia il prodotto alla bocca d'immissione per il suo ingresso nel vaglio idraulico. Questo, avente dimensioni pari a 12 m2 e composto da n. 2 maglie selezionatrici, è in grado di separare il materiale in tre differenti pezzature (misto granulare, ghiaia, sabbia), da selezionare in base alle esigenze di mercato. Il prodotto risultante viene, infine, estratto da nastri trasportatori per essere stoccato in cumuli, distinti in base alla dimensione granulometrica.

Durante tutte le operazioni sopra citate, appositi ugelli, posti nei punti di maggior produzione di polveri, provvedono (mediante l'immissione di acqua nebulizzata) ad abbattere considerevolmente la polvere prodotta.

Infine, in fase di trattamento è possibile che vengano prodotti altri rifiuti costituiti prevalentemente da materiali plastici, legnosi, metallici e frazioni non desiderate. Quest'ultimi verranno gestiti in uscita nel rispetto della normativa vigente

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario:

Al fine di testare la qualità dei materiali recuperati e omologarli a End of Waste, la Società ha dichiarato che farà rifermento alle norme tecniche e alle specifiche di cui all'allegato 2 del D.M. 127/2024 secondo la destinazione prevista.

In particolare, i lotti di materiale recuperato verranno definiti con un limite volumetrico massimo **pari a 3000 mc e un limite temporale di 365 giorni/ 1 anno**. La Società precisa che tutte le aree dedicate alle varie fasi di lavorazione e stoccaggio dell'aggregato recuperato saranno individuate preliminarmente ad ogni campagna e saranno comunicate in fase di richiesta della relativa attività di gestione rifiuti.

I controlli analitici sull'aggregato recuperato e il test di cessione si baseranno sui parametri riportati nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato 1 al D.M. 127/2024 e saranno eseguiti su ciascun lotto. Inoltre, la Società dichiara che i lotti, i cui i limiti analitici fossero ricompresi tra le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) di colonna A e B della tabella 1, allegato 5, titolo V del D. Lgs. 152/06, potranno essere utilizzati come riempimenti e colmature in aree industriali, in aggiunta agli impieghi specifici sopra elencati, così come previsto anche dal D.P.R. 120/17 (relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo). In aggiunta, qualora il lotto dovesse risultare non conforme o fosse superato il limite temporale di 1 anno, il materiale verrà gestito come rifiuto, in accordo con la normativa vigente.

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso:

ISO 14001:2015

e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità:

Dichiarazione di Conformità su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021 ed eventuali smi

5.2 Presso l'impianto si ottengono End of Waste ai sensi del DM 127/2024 del 28/06/2024

R5: operazione di recupero per l'ottenimento di EoW conformi al DM 127/2024

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209 e 200301 ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, cessano la qualifica di rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'*Allegato 1* al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024.

6. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

R12/D13 - operazione pre-trattamento

L'operazione preliminare al recupero presso altri impianti autorizzati.

7. MISCELAZIONI

Presso l'Impianto non si effettuano miscelazioni.

8. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

8.1 le operazioni di recupero e smaltimento (R12, R5, D13) svolte sui rifiuti non pericolosi possono essere effettuate unicamente mediante l'utilizzo dell'impianto mobile marca **METSO MINERALS**, modello **ST358**, matricola n. **R358 1392**;

8.2 l'impianto mobile può operare presso i luoghi di produzione dei rifiuti, mentre è vietata l'effettuazione di campagne presso siti autorizzati al trattamento rifiuti operanti in regime ordinario e/o semplificato;

8.3 in caso di inutilizzo l'impianto mobile deve essere collocato in ricovero presso il sito di **Pregnana Milanese (MI) - località cascina Madonnina**, o in altro luogo funzionale preventivamente comunicato;

8.4 le operazioni di recupero e smaltimento (R12, R5, D13) di rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato;

8.5 ogni singola campagna non può avere la durata superiore a 120 giorni naturali consecutivi, salvo documentata necessità del proponente da valutare caso per caso dall'Autorità competente, come previsto dalla d.g.r. n. 10098/2009;

8.6 il soggetto autorizzato, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare alla Regione, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta;

8.7 per le campagne da eseguirsi in Regione Lombardia, la comunicazione prevista al punto precedente deve essere inoltrata alla Provincia o alla Città metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.T.S., nel cui territorio si trova il sito prescelto; l'ulteriore documentazione che deve accompagnare la comunicazione è quella prevista dalla d.g.r. n. 10098/2009;

8.8 in caso si effettuino campagne di attività in altre province della Regione Lombardia o al di fuori di tale Regione, la comunicazione della campagna deve essere trasmessa a tutti gli Enti previsti dalla regolamentazione vigente e per conoscenza anche alla Città metropolitana di Milano;

8.9 per le campagne di attività nel territorio di Città Metropolitana di Milano la comunicazione di campagna, con la relativa documentazione prevista dalla d.g.r. n. 10098/2009, deve essere caricata sulla piattaforma online inlinea della stessa;

8.10 **entro il 31 gennaio** di ogni anno la Società deve trasmettere alla Città metropolitana di Milano un resoconto nel quale venga descritta l'attività svolta nel corso dell'anno precedente con l'impianto autorizzato, riportando i quantitativi totali di rifiuti trattati;

8.11 prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, l'Impresa deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto;

8.12 per i rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un EER "voce specchio" di analogo rifiuto pericoloso, è altresì necessario che l'Impresa, preventivamente al trattamento con impianto mobile, acquisisca idonea documentazione analitica comprovante la non pericolosità degli stessi. Le determinazioni analitiche devono essere comprensive in particolare della ricerca del parametro amianto di cui bisognerà accertarne l'assenza;

8.13 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

8.14 per i rifiuti non pericolosi oggetto della presente autorizzazione e per le EoW prodotte dal trattamento di recupero (R5) mediante impianto mobile, deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente e gli Enti in indirizzo. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del D.Lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento, finalizzato allo smaltimento di tutto il rifiuto (tale deve essere considerato anche il materiale trattato) nel quale è stata accertata la presenza di amianto;

8.15 la documentazione ed i referti analitici attestanti le verifiche eseguite dovranno essere conservati dall'Impresa;

8.16 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

8.17 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

8.18 la movimentazione dei rifiuti deve, in ogni caso, avvenire osservando le seguenti modalità:

- **8.18.1** deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- **8.18.2** deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- **8.18.3** devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

8.19 lo stoccaggio dei rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo di cui all'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06 e deve essere effettuato in area già dotata di sistema di ripresa di eventuali sversamenti e mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

8.20 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere avviati (accompagnati dai formulari di identificazione) ad altri impianti terzi autorizzati, per essere sottoposti ad operazioni di recupero o smaltimento; si precisa che l'Impresa dovrà assegnare per tali rifiuti codici dell'Elenco Europeo individuati nel capitolo 1912xx di cui all'Allegato D, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/06;

8.21 i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione;

8.22 i materiali recuperati ed i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

8.23 per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e Regolamento (CE) "CLP" n. 1272/2008;

8.24 l'invio all'area di utilizzo o di deposito delle EOW deve avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto i risultati attestanti la conformità dei materiali a quanto previsto dalla presente autorizzazione;

8.25 ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere identificato e stoccato separatamente al fine di garantirne la tracciabilità (dichiarazione di conformità e referto analitico);

8.26 in caso di cessione dell'End of Waste ai fini del successivo utilizzo, deve esserne assicurata e fornita da parte del cedente, all'atto della cessione, la tracciabilità (dichiarazione di conformità e analisi);

8.27 in fase di comunicazione di campagna deve essere codificata una procedura finalizzata alla tracciabilità degli aggregati riciclati ottenuti dalle operazioni di recupero (ad. es. un registro), a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, sul quale riportare i dati necessari ad individuarne il destino e l'impiego effettivo ed oggettivo" che dovrà prevedere:

- **8.27.1** in caso di utilizzo diretto almeno tipologia, quantitativi e siti di utilizzo;
- **8.27.2** in caso di cessione a terzi: almeno tipologia, quantitativi, data della cessione o del trasporto, denominazione e indirizzo del destinatario;

8.28 i materiali ottenuti dal trattamento con caratteristiche non conformi alle EoW di cui ai precedenti punti devono essere gestiti come rifiuti ed avviati ad altri impianti terzi autorizzati (accompagnati dai formulari di identificazione), per essere sottoposti ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento;

8.29 deve essere previsto l'impiego di un sistema di nebulizzazione da utilizzare durante tutte le fasi di trattamento dei rifiuti (fasi di carico e frantumazione) e comunque in qualsiasi momento possano generarsi polveri, al fine di garantirne l'abbattimento. L'impresa dovrà verificare la disponibilità di acqua corrente o dotarsi di una vasca da utilizzare allo scopo;

8.30 i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);

8.31 l'area interessata dalla movimentazione, dal deposito dei rifiuti e dalle soste operative che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere pavimentata e se richiesto dalle particolari caratteristiche del rifiuto anche impermeabilizzata e realizzata secondo quanto previsto dal r.r. 4/06 (fermo restando quanto previsto dalla Circolare Regionale n. Q1.2010.001680 del 27.01.2010 che individua alcune condizioni al verificarsi delle quali non ricorrono le condizioni per l'applicazione del r.r. 4/06) e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti; sono fatti salvi diversi adempimenti in caso di operazioni di recupero eseguite al di fuori di Regione Lombardia;

8.32 gli eventuali scarichi idrici decadenti dall'impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 152/06, dal r.r. 4/06 in Regione Lombardia, nonché dalle ulteriori discipline regionali;

8.33 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

8.34 la gestione e la manutenzione dell'impianto deve essere effettuata in conformità a quanto riportato nei manuali forniti dal costruttore;

8.35 al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio a recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti.

EoW caso per caso:

8.36 le verifiche sui rifiuti in ingresso dovranno essere svolte secondo le modalità indicate nel D.M. 127/2024 per tutte le fasi di conferimento e accettazione dei rifiuti destinati al trattamento di recupero;

8.37 i rifiuti non pericolosi di cui ai codici EER 17 05 04 e 19 13 02 derivanti dalle attività di bonifica dei terreni, compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati, sono ammissibili al processo di recupero per la produzione di EoW nel rispetto delle norme tecniche applicabili per lo specifico utilizzo, purché:

- **8.37.1** provengano direttamente dal cantiere di bonifica (e non da siti di messa in riserva esterni al sito);
- **8.37.2** risultino conformi ai valori limite di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006;

8.38 ove siano previsti controlli aggiuntivi a campione sui rifiuti in ingresso, la Società dovrà definire un piano di campionamento adeguato;

8.39 il sistema di gestione adottato dalla società dovrà contenere tutti gli elementi atti a dimostrare la cessazione della qualifica di rifiuto, specificando:

- **8.39.1** protocollo di accettazione dei rifiuti comprensivo della procedura di omologa, della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento, ove necessario, secondo la norma UNI 10802; il protocollo deve contenere la descrizione di tutti i controlli effettuati sui rifiuti in ingresso all'impianto e le condizioni di ammissibilità a recupero, con indicazione delle modalità di analisi, parametri ed eventuali valori soglia;
- **8.39.2** procedura di controllo di processo e di monitoraggio dei parametri di processo, se previsti, con indicazione delle relative frequenze;
- **8.39.3** procedure a garanzia della tracciabilità dei rifiuti e dell'EoW prodotto;
- **8.39.4** procedure per il campionamento e le verifiche di conformità dell'EoW con indicazione di: tipologia di controlli e metodiche impiegate; modalità e tecniche di campionamento; parametri analizzati; frequenza dei controlli; sistema di registrazione degli esiti dei controlli;

8.40 il gestore dovrà provvedere alla predisposizione e la tenuta di un registro dedicato alla tracciabilità degli EoW. Per ogni lotto di EoW prodotto dovrà essere elaborata apposita scheda secondo lo schema sotto riportato:

Id lotto	Quantitativo del lotto	Data formazione lotto (*1)	EER (*2)	Analisi (*3)	Descrizione EoW (*4)	Quantitativo utilizzato	Data utilizzo

Note
*1 Si intende la data relativa alla dichiarazione di conformità del lotto;
*2 Si intende l'elenco dei codici EER interessati;
*3 Si intende gli estremi del rapporto di prova;
*4 Si intende le caratteristiche delle EoW e delle norme tecniche di riferimento (es. UNI).

8.41 dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti in caso di controllo, la valutazione tecnica di rispetto degli adempimenti POP'S, REACH e CLP per ciascun rifiuto in ingresso;

8.42 le aree dedicate alle fasi di trattamento, recupero e deposito/stoccaggio dell'aggregato recuperato in attesa della definizione di EoW, così come le aree di deposito del materiale definito EoW in attesa di essere venduto, dovranno rispettare quanto previsto nel progetto di bonifica e preliminarmente comunicato ad inizio campagna;

8.43 i diversi lotti di EoW prodotti dall'attività di recupero, sia in attesa di verifica della conformità che successivamente ad essa, dovranno essere opportunamente separati e identificati con apposita cartellonistica riportante le seguenti informazioni: numero del lotto, denominazione aggregato, stato di valutazione (in fase di verifica, numero del certificato ecc.);

8.44 i requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (controlli e test di cessione) dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 127/2024;

8.45 qualora il lotto di aggregato recuperato sia prodotto da rifiuti provenienti da siti di bonifica, dovrà essere garantito il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024 integrando l'elenco con parametri caratteristici del sito di origine, ovvero i contaminanti indice di cui allo specifico progetto di bonifica. La concentrazione di questi parametri dovrà essere inferiore alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D. Lgs.152/06 per i destini di utilizzo previsti alla lettera a) dell'Allegato 2 al D.M. 127/2024 e alla colonna B tabella 1 allegato 5 per i destini di cui alle lettere da b) a g);

8.46 le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE dell'aggregato recuperato dovranno corrispondere a quelle indicate nel D.M. 127/2024;

8.47 gli utilizzi specifici dell'aggregato recuperato e le relative norme tecniche di riferimento dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 127/2024;

8.48 le modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. 127/2024;

8.49 la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità (DDC) redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dovrà contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato 3 del D.M. 127/2024;

8.50 in caso di anomalie riscontrate durante il trattamento, ad esempio legate alla merceologica del rifiuto in ingresso o a malfunzionamenti dell'impianto che non permettano un'adeguata separazione dei materiali, l'intero rifiuto dovrà essere gestito nel rispetto delle attuali normative e, successivamente, sarà inviato a impianti terzi autorizzati per il recupero o smaltimento;

8.51 nel caso di non conformità del lotto EoW o qualora il lotto EoW superi il periodo massimo di giacenza previsto, la società dovrà gestire il suo contenuto come rifiuti in deposito temporaneo e, ove non fosse possibile trattarlo nuovamente, provvedere all'avvio dello stesso a impianti terzi di recupero o smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.

INERTI (Decreto 127/2024)

8.52 i rifiuti inerti EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209 e 200301, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, cessano la qualifica di rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024;

8.53 non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati ed i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti bonifica;

8.54 l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024;

8.55 il rispetto dei criteri dell'Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024, è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024;

8.56 si definisce "lotto di aggregato recuperato": un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

8.57 il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio;

8.58 deve essere garantito il rispetto dello stoccaggio separato dei rifiuti in ingresso non conformi ai criteri previsti dal Decreto 127/2024 in area dedicata;

8.59 deve essere garantito il rispetto del deposito dei rifiuti in ingresso conformi, di cui alla Tabella l Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

8.60 per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento;

VARIE

8.61 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

8.61.1 Certificazione UNI EN ISO 14.001;

8.61.2 Norme UNI EN di riferimento relative agli aggregati prodotti;

8.61.3 dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;

8.62 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

8.63 per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

8.64 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

8.65 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

8.66 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

8.67 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di

adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

UTILIZZO IMPIANTO PER TRATTAMENTO DI MATERIALI NON RIFIUTO

8.68 deve essere data comunicazione dello spostamento dell'impianto dal sito di ricovero, comunicando la data di presunto ritorno in sito;

8.69 a termine delle attività deve essere data comunicazione di avvenuto ritorno presso il sito di ricovero;

8.70 l'impresa deve acquisire le eventuali autorizzazioni/titoli abilitativi per l'utilizzo dell'impianto per il trattamento di materiali non rifiuti. Gli stessi esulano dall'Autorizzazione ex art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06;

9. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

9.1 l'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, parte integrante del provvedimento RG.3392/2021 del 26/04/2021, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

La Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni